

Comunicazione agli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia sull'importanza dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'azione di vigilanza prudenziale – 27 febbraio 2020

Dai recenti casi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo che hanno coinvolto alcune banche è emersa la necessità di rafforzare l'assetto istituzionale di vigilanza europeo in modo da assicurare, tra l'altro, una cooperazione più stretta tra la vigilanza prudenziale e quella antiriciclaggio e una maggiore uniformità nelle prassi e nelle metodologie di controllo adottate dalle diverse autorità nazionali antiriciclaggio.

Il quadro europeo in tema di contrasto ai rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (di seguito, AML/CFT) è stato quindi rivisto. Sul piano normativo, le modifiche alle Direttive AML e CRD hanno introdotto obblighi di cooperazione e di scambio di informazioni sia tra le autorità antiriciclaggio nazionali sia tra queste e le autorità prudenziali.

Inoltre, a dicembre 2018 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un Piano d'azione antiriciclaggio che fissa una serie di obiettivi, con risultati attesi e scadenze, per migliorare l'efficacia dell'azione di controllo dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ⁽¹⁾. Tra le azioni previste, il Piano: a) segnala la necessità di accrescere gli scambi di informazioni e la collaborazione tra le Autorità AML/CFT e le Autorità di vigilanza prudenziali, soprattutto nei casi *cross-border*; b) chiede alle Autorità di vigilanza prudenziale di ricordare al mercato che tra supervisori antiriciclaggio e prudenziali vi è una stretta cooperazione e scambi di informazioni e che i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sono presi in considerazione nell'azione di vigilanza prudenziale. Per assicurare un approccio unitario nelle comunicazioni che le Autorità di vigilanza prudenziali europee sono chiamate a inviare all'industria finanziaria, a luglio 2019 l'EBA ha emanato una *Opinion* ⁽²⁾.

In Italia lo scambio di informazioni e la cooperazione tra vigilanza prudenziale e vigilanza AML/CFT sono facilitati dallo svolgimento da parte della Banca d'Italia di entrambe le funzioni. In linea con quanto previsto nell'*Opinion* dell'EBA, rientra già nelle prassi adottate dalla Banca d'Italia, nell'esercizio dei suoi compiti di vigilanza prudenziale, tenere conto delle informazioni relative all'eventuale coinvolgimento degli intermediari vigilati nel riciclaggio di denaro o nel finanziamento del terrorismo provenienti dalle strutture della stessa Banca d'Italia che svolgono i controlli AML/CFT, oltre che dalle altre autorità competenti in materia (ad esempio, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - UIF). In particolare, le informazioni relative ai rischi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo sono prese in considerazione nei processi di vigilanza prudenziale relativi agli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, quali, fra l'altro:

⁽¹⁾ Il Piano d'azione adottato dal Consiglio dell'Unione europea è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.consilium.europa.eu/media/37283/st15164-en18.pdf>.

⁽²⁾ L'*Opinion of the European Banking Authority on communications to supervised entities regarding money laundering and terrorist financing risks in prudential supervision* (EBA-op-2019-08) è consultabile al seguente indirizzo: <https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2622242/a8270e12-b0c2-4194-a70f-1f1ece5c71a3/Opinion%20on%20Communication%20of%20ML%20TF%20risks%20to%20supervised%20entities.pdf?retry=1>.

- i procedimenti di autorizzazione e revoca dell'attività bancaria e finanziaria e di acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale di intermediari bancari e finanziari;
- le valutazioni relative all'idoneità degli esponenti a ricoprire cariche in soggetti vigilati;
- il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP);
- l'adozione di misure di intervento o di rigore.

Inoltre, a gennaio 2019 la Banca d'Italia, in qualità di Autorità AML/CFT, ha sottoscritto e reso operativo un accordo, con la Banca Centrale Europea e le altre Autorità Europee prudenziali rientranti nel Meccanismo di Vigilanza Unico; in conformità con quanto previsto dalla quinta direttiva antiriciclaggio (³), l'accordo regola gli scambi di informazione con la BCE e le NCA in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Si ricorda infine che per contrastare con successo il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario gli interventi del regolatore nazionale ed europeo e l'azione delle Autorità di vigilanza non sono da soli sufficienti, ma rimane fondamentale il ruolo svolto dagli intermediari.

È loro responsabilità assicurare, tra l'altro, che i componenti degli organi di amministrazione e controllo e l'alta dirigenza abbiano, in ogni momento, idonei requisiti per svolgere efficacemente i propri compiti. Gli intermediari sono altresì tenuti a dotarsi di un sistema organizzativo e di controllo adeguato al livello di rischio cui sono concretamente esposti: efficaci assetti organizzativi e di controllo costituiscono condizione essenziale per prevenire e mitigare i fattori di rischio aziendali, ivi compreso quello di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

(³) Direttiva UE/2018/843 del 30 maggio 2018.